

PRECISAZIONI SULLE NUOVE SPECIFICHE TECNICHE DEI DEPOSITI TELEMATICI, civili e penali, IN VIGORE DAL 30.09.2024

All'indomani di articoli allarmistici apparsi su *internet* o comunque sui social circa le modifiche che saranno apportate in tema di specifiche tecniche, noi del Coa di Lagonegro abbiamo già anticipato un documento illustrativo di sintesi, al fine di anticipare gli argomenti di seguito illustrati e soprattutto di rassicurare sul fatto che, in pratica, cambierà poco (ne abbiamo un esempio nella schermata riprodotta in calce, che raffronta il vecchio articolo 12 con il nuovo art. 15 in tema di "formato del documento informatico").

Dunque, dal 30 settembre saranno in vigore le "nuove specifiche tecniche" per i depositi telematici civili **ma anche per quelli penali** (non "disciplinati" nel 2014).

Infatti, scorrendo gli articoli del provvedimento del 2.08.2024, in vigore (art. 31) dal 30.09.2024 (come anticipato), molte norme sono ora dedicate al deposito telematico degli **atti penali** sia da parte dei soggetti autorizzati "interni", sia da parte dei **soggetti autorizzati "esterni"** (in pratica e per la gran parte, noi avvocati) ed è questo uno dei motivi per i quali gli articoli, dopo una certa numerazione, non coincidono più (in particolare, dall'art. 9 in poi).

Quindi, queste nuove specifiche riguardano anche (per quanto ci interessa) i **depositi degli atti penali sul portale c.d. PDP** (aspetti che le precedenti specifiche, di cui ai provvedimenti, coordinati tra loro, del **16.04.2014** e del **28.12.2015**, non disciplinavano tecnicamente).

Altra novità è che ora l'atto del procedimento civile **o penale (art. 15)** è in formato non solo PDF ma anche **PDF/A** (un formato da sempre richiesto nei depositi telematici del processo tributario, ossia nel c.d. PTT) ma per il resto non cambia nulla o quasi, bastando consultare e raffrontare la norma in questione con il precedente art. 12 (cfr. schermata in calce).

Difatti, in entrambe le norme si precisa che "**non è ammessa la scansione di immagini**" (prima espressione che ha creato allarme in quanto alcuni hanno ritenuto che questa precisazione fosse una "novità" e che quindi sarebbe preclusa dal prossimo 30 settembre la scansione, ad esempio, proprio della nomina cartacea).

Non è così! E vedremo qui di seguito perché e cosa significa questa espressione!

Dunque, anche l'art. 15 (come faceva l'art. 12) prevede che il **documento informatico** (pdf o **pdf/a**, quindi) sia "corredato" di un file in formato **XML** che contenga le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo e che rispetti gli XSD riportati nell'allegato 5 del provvedimento e che è denominato **DatiAtto.xml**, il quale deve essere sottoscritto digitalmente etc. L'unica differenza, logica, è che ora qui si specifica che tale file è previsto "nel procedimento civile" (mentre, prima, l'art. 12, non disciplinando il provvedimento del 2014 i depositi telematici penali, non lo precisava).

Ma di cosa si tratta?

È semplicemente un atto che i nostri gestionali o imbustatori creano in automatico quando si effettua il deposito telematico di una busta (che ha la nota estensione Atto.enc). Difatti, nel momento in cui si crea la busta (ad esempio, con SLpct, gratuito o con la piattaforma unificata, parimenti gratuita, della Cassa forense, c.d. PDUA), il programma che utilizziamo, in uno alla nota di iscrizione a ruolo, crea in automatico anche questo file **DatiAtto** in formato

XML (e quindi con estensione o con il suffisso nel nome “.xml”), il quale serve a “collegare” la iscrizione a ruolo telematica con la piattaforma ministeriale. È come se fosse un “interprete” che traduce due linguaggi, se così si può dire! E comunque è un collegamento con il sistema delle Cancellerie civili.

Quindi, questo file, richiesto sia dalle nuove che dalle “vecchie” *specifiche tecniche*, gli “imbustatori”, in realtà, lo creano in automatico proprio perché richiesto dalle “specifiche tecniche” e, prima del deposito o comunque della creazione della busta Att.enc, i programmi che utilizziamo ci chiedono sempre di firmarlo o comunque lo firmano (ovviamente soltanto in *Cades*, trattandosi di un *xml*), sia che si opti per “*firma solo il necessario*” (scelta assolutamente preferibile, con la quale si firmano soltanto i documenti essenziali, senza appesantire le dimensioni del deposito, quindi evitandosi di creare uno o più “depositi complementari”), sia, ed a maggior ragione, se si opta per “firma tutto”.

L’art. 15, al comma 1, lett. g), precisa soltanto che “**nel procedimento penale ...**” per gli atti che le parti formano “personalmente”, **se depositati come atto principale**, è consentita la scansione di un documento analogico purché in bianco e nero e con una risoluzione pari a 200 dpi (ossia, una risoluzione media, diciamo!).

Quindi, mentre nel “civile” l’atto da depositare deve essere necessariamente un “*pdf nativo digitale*”, firmato digitalmente, anche quando effettuiamo, ad esempio, la iscrizione di un *atto di citazione* notificato in via cartacea, di cui sarà prodotta la “scansione” come allegato (una sorta di iscrizione con “velina” invertita), con conseguente pdf da immagine firmato digitalmente, nel “penale” è possibile “scannerizzare” un nostro atto cartaceo, firmato a penna, e depositarlo con la nostra firma digitale.

E in effetti, nelle varie guide (pdf e video) che, noi del COA di Lagonegro, abbiamo già pubblicato sul nostro sito - sul tema dei depositi PDP - nell’apposita sezione della pagina Home, in calce, abbiamo visto come il portale, come atto principale (ad esempio, la nomina del difensore o delle altre parti private) o come “atto contestuale” (ad esempio, una memoria o comunque qualsiasi atto penale tipicamente a firma di noi difensori) accetti anche la scansione di un “documento analogico”, purché firmata digitalmente!

Per la *nomina* il discorso torna ma per la *querela*, la *denuncia* o un “atto contestuale”, che dovrebbero chiaramente essere pdf nativi digitali firmati digitalmente dal difensore, si tratta di una forzatura che, probabilmente, si adegua alla prassi, anche per agevolare i depositi di atti in origine cartacei.

Anzi, abbiamo visto, ad esempio, che in tema di richiesta di certificazione ex art. 335 c.p.p. o di denuncia/querela (“depositabili” sul PDP quando il difensore abbia il mandato specifico a proporre querela o la delega specifica al suo deposito) il “portale” richiede addirittura di inserire una spunta (un flag) ove l’atto sia comprensivo di mandato speciale, delega etc., altrimenti non fa andare avanti con il deposito.

Nello stesso art. 15, al secondo comma si precisa (come del resto faceva il secondo comma dell’art. 12) che la firma può essere sia in formato PADES-BES sia in formato CADES-BES (abbiamo già detto nelle guide – e ne abbiamo spiegato ampiamente le ragioni - che è preferibile sempre firmare in *pades*, ove possibile, e che è consigliabile invitare i clienti forniti di firma digitale e che volessero conferirci, ad esempio una nomina, con la firma digitale, di adottare tale formato piuttosto che il *cades*).

I terzi commi di entrambi gli articoli (15 per il “futuro” e il 12 per il passato o comunque fino al 30 settembre) prevedono che le applicazioni della firma digitale per la sottoscrizione dei documenti informatici debbano utilizzare la funzione di *hash* di cui all’art. 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22.02.2013. E in effetti, i *software* di firma sono tutti predisposti in tal senso.

Quindi, anche sotto questo profilo, nessuna novità!

Quanto al formato dei documenti informatici **allegati (art. 16)**, come ampiamente pubblicizzato, a differenza dei formati elencati dal vecchio art. 13, sarà ora possibile produrre anche file **audio** e **video** (MP3, JPEG, MPEG etc.) mentre, come noto, nel “civile” occorreva preliminarmente chiedere l’autorizzazione al giudice per la loro produzione che, quindi, avveniva su un supporto fisico tipo CD o DVD, previa masterizzazione.

Il terzo comma dell’art. 16 offre invece una precisazione in tema di **procura alle liti**.

Si sancisce che essa, sia come **originale informatico sottoscritto digitalmente** (dal cliente, si intende), sia **come copia informatica per immagine di documento analogico** (in pratica, la scansione della *procura alle liti* cartacea, ossia la ipotesi da considerarsi ancora la più frequente) – non è quindi scomparsa la possibilità di effettuare la scansione del cartaceo, come affermato da qualcuno ! – deve essere prodotta in formato PDF o **PDF/A** (priva di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili: opzioni che la gran parte di noi, compreso chi scrive, non conoscono o comunque non utilizzano) e **firmata digitalmente dal difensore** (quindi, sembrerebbe, anche quella digitale firmata dal cliente).

Ora, è nota la questione della opportunità della firma (o, meglio, della “controfirma”, perché tale è) digitale del difensore ad una *procura alle liti* già conferita digitalmente dal cliente: da tale norma sembrerebbe che anche quest’ultima dovrà essere sottoscritta digitalmente, ricalcando, del resto, il disposto dell’art. 83 c.p.c.

Al riguardo, non possiamo quindi che invitare nuovamente ad utilizzare e/o far utilizzare al cliente la firma *pades*, per evitare alcuni problemi che abbiamo già evidenziato (anche in video <https://youtu.be/yoNRe5YRqLw?si=R9lZ0Dbmpi1GK6ca>), fermo restando che, sia per le “vecchie” specifiche, sia per le nuove (art. 15, comma 2) viene precisato che l’ordine delle firme o una eventuale gerarchia non invalida le stesse (abbiamo infatti visto la differenza tra firma parallela, controfirma, firma a cascata o *matrioska* etc. ¹).

¹ La firma del difensore, in realtà, dovrebbe essere una “controfirma” in quanto, apposta ad un mandato, non ha lo stesso valore (come invece la “parallela”) di quella del cliente e quindi la procura alle liti già firmata in *pades* dal difensore potrebbe essere da noi firmata soltanto in parallelo, e non con la controfirma, più corretta, a meno che qualcuno di noi sia in possesso della licenza in abbonamento di *Adobe Acrobat*, che poi è la casa che ha inventato il pdf e che dovrebbe avere la proprietà della firma *pades*, mentre la “controfirma” in *caedes* la possono generare gratuitamente tutti coloro che hanno un dispositivo di firma, anche se, se non si è pratici, si può finire con il firmare con una busta “esterna” la precedente busta crittografica del cliente (e non internamente a quest’ultima), avendosi il tipico effetto della firma *matrioska* con estensione .p7m.p7m, che sarebbe meglio evitare, come del resto sarebbe da evitare anche la estensione .pdf.p7m (tipica del *caedes* che firma un *pades*: il contrario non sarebbe possibile in quanto il *pades* firma solo pdf e quindi non può firmare un atto con estensione .p7m). **Comunque, come visto, la gerarchia delle firme cumulative o congiunte non deve creare, per dettato normativo, problemi di invalidità o di ammissibilità di un atto!**

L'art. 17 riproduce integralmente, in tema di deposito degli atti civili con busta telematica dei soggetti abilitati esterni (ossia, gli avvocati), con la creazione del file Atto.enc., il vecchio art. 14, ma con alcune novità (a parte la precisazione “nel procedimento civile”, che nell'art. 14 non compare in quanto scontata, non essendo all'epoca disciplinato il deposito penale), ossia la **dimensione del deposito** (inteso però **non** come **busta telematica** ma come **atto.enc** contenuto dalla predetta: cfr. la **rettifica** del Direttore dei Servizi informatici, del Ministero della Giustizia, di seguito richiamata, del **16.09.2024**), che ora (da 30) è di **60 Megabyte** e soprattutto la precisazione (**art. 17, comma 9**) che, a seguito dell'invio dell'atto processuale, **i sistemi informativi ministeriali procedono alla verifica e alla accettazione automatica del deposito degli atti inviati**, salvi i casi di anomalia ovvero quelli in cui è necessario l'intervento degli operatori di cancelleria (ad esempio, in caso di anomalia ERROR).

Vi sono poi una serie di articoli (18 ss.) che disciplinano la trasmissione degli atti attraverso il portale delle *notizie di reato* (c.d. PNR, riservato ai “soggetti abilitati interni”) o la trasmissione degli atti degli avvocati quali “soggetti abilitati esterni”, quindi tramite **PDP**.

È inoltre ribadita e specificata la notificazione per via telematica a cura degli UNEP (art. 23).

Venendo alle **notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati**, il nuovo **art. 26** ricalca perfettamente il vecchio art. 19-*bis*, con la precisazione che l'atto da notificarsi come **documento originale informatico** (pdf nativo digitale, si intende) ora può essere anche il **PDF/A**. Anche nella vecchia norma, come in questa, si precisa che, quando l'atto da notificarsi ad opera di noi avvocati sia un “documento originale informatico”, esso deve essere ottenuto dalla trasformazione di un documento testuale (quindi, da word a pdf, per esempio, con i comandi della “stampante virtuale pdf” – che, a proposito dei collegamenti virtuali, abbiamo detto non adottare – con il comando ESPORTA oppure con il comando Salva come>salva come pdf etc.), senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti (e ciò per agevolare il lavoro del giudice e delle controparti, che devono poter selezionare dai nostri pdf alcuni stralci per riprodurli a fini di esposizione etc.).

Anche nella vecchia norma, come in questa, si precisa che **non è ammessa la scansione di immagini**. Quindi, anche qui, nessuna novità: un nostro “atto di citazione”, ad esempio, quando si deposita telematicamente deve essere un *pdf nativo digitale* e non la scansione di una citazione stampata “cartaceamente”, come ancora fanno alcuni colleghi.

In altri termini, anche quando l'atto di citazione, ad esempio, sia stato notificato esclusivamente in via cartacea (ad esempio, perché il convenuto, privato cittadino, è sfornito di pec previa verifica INAD), il suo deposito come atto principale da “impostare” deve avvenire per il tramite del pdf nativo digitale. In pratica, il documento word che abbiamo stampato in formato cartaceo per la notifica a mezzo Unep o autorizzata in proprio, deve essere trasformato in pdf o pdf/a e come tale depositato mentre la notifica cartacea potrà essere depositata, in scansione, come allegato!

Quando invece l'atto che dobbiamo notificare **non sia un documento originale informatico**, ma **allegati** – siano essi *documenti informatici* o **copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici** - della nostra pec, essi devono essere nei soliti formati PDF e **PDF/A** (comunque privi di macro e campi variabili).

Quindi, **NON È SCOMPARSA LA POSSIBILITÀ DI ALLEGARE ALLA PEC UNA COPIA INFORMATICA CONSEGUENTE A SCANSIONE** (ad esempio di un documento cartaceo).

Quando l'atto da notificarsi sia l'atto del processo da depositare telematicamente presso l'ufficio giudiziario (ad esempio, l'*atto di citazione*), esso deve continuare ad essere un pdf (o **pdf/a**) nativo digitale, NON UNA SCANSIONE!

E se i predetti documenti informatici siano firmati digitalmente, ove compressi, la firma va apposta dopo il processo di "compressione".

Inoltre, nel comma 5 dell'art. 26 si precisa, parimenti, che le *ricevute di accettazione e consegna* delle notifiche pec devono essere prodotte, nel formato originale di file di posta **eml** (o **msg**, per chi usa *Outlook*) come "allegati specifici" (ricevuta di accettazione e consegna, appunto) e i dati identificativi devono essere inseriti nel file **DatiAtto.xml** suddetto (abbiamo visto che gli imbustatori o i gestionali privati richiedono i dati identificativi delle suddette ricevute, per inserirli appunto in automatico nel file *Datiatto.xml*).

Quindi, anche qui nessuna novità. A differenza di quanto scritto da alcuni, anche il vecchio art. 19-*bis* prevedeva che la prova della notifica pec dell'atto oggetto di deposito telematico fosse fornita producendosi gli originali di posta **eml** o **msg** delle ricevute di accettazione e consegna della notifica pec dell'atto depositato (mentre molti si ostinano ancora a stampare in pdf le predette ricevute ed a produrle in formato pdf, sia pure, talvolta, asseverandole).

Ciò non era, non è e, a maggior ragione, non sarà consentito dopo il 30 settembre.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ con la marca temporale e l'hash?

Su questo punto, infine, sono sorte, parimenti ingiustificatamente, le maggiori perplessità.

Ma, a parte i richiami a norme che sono cambiate nella numerazione, il nuovo art. 27 corrisponde perfettamente al "vecchio" art. 19-*ter* (quindi introdotto nel 2015).

Innanzitutto, è previsto che, quando si debba procedere (ai sensi del noto art. 16-*undecies*, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella Legge n. 212/2012, *rectius*, ora dell'art. 196-*undecies* disp att. c.p.p., **come da avviso di rettifica del 16.09.2024**) ad attestare la conformità di una "**copia informatica**", anche per immagine, l'attestazione è inserita in un documento informatico pdf, contenente una sintetica descrizione del documento che si sta asseverando (ma anche di più documenti, cumulativamente) e l'indicazione del relativo nome. Tale documento contenente l'attestazione deve essere sottoscritto digitalmente da colui che assevera.

Se la *copia informatica* è oggetto di deposito, la relativa asseverazione deve essere parimenti inserita nella busta telematica come allegato e i relativi dati identificativi, in uno a quelli del documento cui si riferisce, devono essere inseriti nel file *DatiAtto.xml*: quindi, anche qui nulla è cambiato ed abbiamo visto che i gestionali o gli imbustatori (anche e soprattutto l'ottimo SLpct e la piattaforma PDUA, gratuiti) richiedono l'*attestazione di conformità*, ove sia stata indicata, oppure offrono la possibilità di crearla "in automatico", in tal caso esigendo la indicazione dei suddetti dati identificativi.

Difatti, quando optiamo per la creazione di una attestazione in automatico (e non "prodotta dall'utente"), i programmi creano un pdf – ma talvolta gli utenti non se ne accorgono - ove è trasfusa l'attestazione che poi gli stessi programmi, al momento della creazione della busta, ci invitano a firmare o firmano automaticamente, sia (non a caso, quindi) nell'ipotesi si opti per il comando "*firma solo il necessario*" (scelta consigliabile, soprattutto per non

appesantire il deposito), sia, ed a maggior ragione, quando si opti per “*firma tutto*”. E, come visto, tale pdf viene automaticamente inserito nel file *Datiatto.xml*.

Se invece la “copia informatica” è destinata alla notifica pec (si pensi alla notifica di un decreto del giudice estratto dal registro telematico), gli elementi indicati sono inseriti nella *relata di notifica*, altrimenti, se la copia informatica è destinata ad essere semplicemente trasmessa con una pec, quindi senza *relata di notifica*, la relativa attestazione è inserita come **allegato** al messaggio.

In ogni altra ipotesi (quindi diverse dal deposito con la busta telematica, dalla notifica pec e dalla mera allegazione ad una pec), l'*attestazione di conformità* (sempre sottoscritta digitalmente da colui che assevera) è inserita in un documento informatico con il solito formato PDF, contenente i medesimi elementi predetti (sommara descrizione del file ed indicazione del suo nominativo) e, in più, l'**impronta** del documento informatico di cui si sta attestando la conformità ed il riferimento temporale (la **marca temporale**) di cui alle “*linee guida sulla ... conservazione dei documenti informatici del 2021*” (nella “vecchia” norma si richiama invece l’art. 4, comma 3, del D.P.C.M.13 novembre 2014).

Ma quali potrebbero essere esempi di queste “altre ipotesi”?

Ad esempio, tipico sarebbe il caso delle impugnazioni penali, di cui è ancora possibile il deposito a mezzo pec essendo ancora vigente il c.d. “triplo binario”. In tal caso, ad esempio, oltre ad allegarsi la *procura speciale* (che, sia pure di recente abrogata - salvo che per le difese “di ufficio” - anche per le ipotesi di imputato che sia stato “assente” nel giudizio, molti di noi continuano giustamente a redigere, anche per responsabilizzare la parte assistita), la quale solitamente sarà redatta su foglio cartaceo, con nostra autentica a penna, di cui si effettuerà la scansione, a sua volta firmata digitalmente da noi difensori, si dovrà o comunque si doveva e si deve anche allegare l'**attestazione di conformità**, quindi un pdf nativo digitale firmato digitalmente, che asseveri o asseverasse la conformità della “copia informatica” all’originale cartaceo in nostro possesso!

E questo, quindi, non solo nei depositi penali a mezzo pec (in cui non vi è *relata di notifica*) ma anche nei depositi tramite portale PDP, in cui solitamente ci limitiamo a firmare digitalmente la scansione della nomina o della *procura speciale*?

* * *

Prima di tentare di rispondere, occorre precisare che la **marca temporale** è un'informazione elettronica che attesta l'esistenza di un documento o di un file in un determinato momento, garantendo che non sia stato modificato successivamente. È simile a un “timbro” che indica la data e l'ora precise in cui un documento è stato creato o ricevuto. Il suo scopo principale è conferire validità legale a un documento digitale, certificando che esisteva in una determinata data e che non è stato alterato dopo l'apposizione della marca. Le marche temporali sono emesse da un'autorità di certificazione e sono spesso utilizzate insieme alla firma digitale per garantire l'integrità e l'autenticità dei documenti digitali, soprattutto in ambito legale o amministrativo (cit. Avv. Gennaro Lavitola).

In ogni caso, e veniamo al dunque, la stessa norma prevede che l'impronta del documento può essere omessa in tutte le ipotesi in cui il documento informatico contenente l'*attestazione di conformità* sia inserito, unitamente alla *copia informatica* del documento, in una struttura informatica idonea a garantire l'immodificabilità del suo contenuto.

Questa, quindi, sembrerebbe essere la ipotesi anche del portale PDP mentre, ad esempio, per la ipotesi delle impugnazioni, ove fosse ancora richiesta la *procura speciale* per impugnare oppure, nell'ipotesi fossimo "difensori di ufficio" dell'assente condannato che vuole impugnare, sarebbe opportuno allegare alla pec, oltre all'atto di impugnazione ed alla *procura speciale*, anche l'attestazione di conformità di quest'ultima con la marca temporale?

In realtà, poiché la *procura speciale* dell'art. 581 c.p.p. (sia pure nella configurazione conseguente alle modifiche di cui alla legge 6.08.2024, n. 114) dovrebbe necessariamente indicare gli estremi del provvedimento impugnato, dovendo essere emessa in epoca necessariamente successiva all'atto da impugnare, a cosa servirebbe la marca temporale, soprattutto se l'attestazione o comunque la procura sarebbe comunque allegata ad una pec? Su questo aspetto l'art. 27 è identico all'art. 19-ter ed il portale richiede soltanto la sottoscrizione digitale dell'atto principale, dell'atto contestuale e del mandato o della procura speciale quando siano depositati come atti principali o come allegati della denuncia/querela, senza alcun *alert* in tema di *attestazione di conformità*, come tale conferita dalla sottoscrizione digitale stessa.

Ma potrebbero esservi comunque ulteriori ipotesi estranee a quelle predette.

UN CONSIGLIO: per le *attestazioni di conformità* da effettuarsi con tutti i suddetti requisiti (sommara descrizione del file, suo nominativo, *hash*, marca temporale etc.) può essere molto utile utilizzare il sito DIRITTO PRATICO

(<https://apps.dirittopratico.it/>),

che ha varie funzionalità specifiche anche in tema (raggiunto il sito in questione, nel campo libero di ricerca è sufficiente, ad esempio, digitare la parola "attestazioni" per aversi l'elenco di seguito riprodotto):

dp Cosa devi fare?

attestazioni

- new** devo attestare la conformità su PDF separato di documenti cartacei
- devo attestare la conformità della stampa del titolo ai fini dell'esecuzione forzata
- devo predisporre una nota di deposito documenti (con eventuali attestazioni di conformità)
- Attestazione conformità a margine PDF acquisito tramite scanner
- Personalizza la carta intestata
- Attestazione di conformità su file separato di atti e documenti estratti dal fascicolo informatico e compressi in un file archivio .zip, .arj o .rar
- Attestazione di conformità della stampa di atti e provvedimenti estratti dal fascicolo informatico di cancelleria
- Attestazione di conformità della stampa di atti e provvedimenti estratti dal fascicolo informatico di cancelleria beta
- Attestazione conformità a margine pdf estratti fascicolo digitale
- come fare attestazione di conformità fascicolo di primo grado giudizio da depositare in corte d'appello
- cliente insolvente chiede accessi a sito web

Buon lavoro a tutti i Colleghi e buon week end a tutti

f.to il referente del procedimento telematico del COA di Lagonegro

Immagine che reca il raffronto, in tema di formato del documento informatico, tra vecchio art. 12 e nuovo art. 15:

CAPO III - TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI

ART. 12
(Formato dell'atto del processo in forma di documento informatico - art. 11 del regolamento)

- L'atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all'ufficio giudiziario, rispetta i seguenti requisiti:
 - è in formato PDF;
 - è privo di elementi attivi;
 - è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
 - è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna secondo la struttura riportata ai commi seguenti;
 - è corredato da un file in formato XML, che contiene le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo, e che rispetta gli XSD riportati nell'Allegato 5; esso è denominato DatiAtto.xml ed è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.
- La struttura del documento firmato è PAdES-BES (o PAdES Part 3) o CAdES-BES; il certificato di firma è inserito nella busta crittografica; è fatto divieto di inserire nella busta crittografica le informazioni di revoca riguardanti il certificato del firmatario. La modalità di apposizione della firma digitale o della firma elettronica qualificata è del tipo "firme multiple indipendenti" o "parallele", e prevede che uno o più soggetti firmino, ognuno con la propria chiave privata, lo stesso documento (o contenuto della busta). L'ordine di apposizione delle firme dei firmatari non è significativo e un'alterazione dell'ordinamento delle firme non pregiudica la validità della busta crittografica; nel caso del formato CAdES il file generato si presenta con un'unica estensione p7m. Il meccanismo qui descritto è valido sia per l'apposizione di una firma singola che per l'apposizione di firme multiple.
- Le applicazioni di generazione della firma digitale o qualificata per la sottoscrizione dei documenti informatici devono utilizzare la funzione di hash di cui all'art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013.

Pagina 11 di 25

ART. 13

Almeno una delle firme non è valida Pannello firma

Articolo 15
(Formato dell'atto del procedimento in forma di documento informatico)

- L'atto del procedimento civile o penale in forma di documento informatico, da depositare telematicamente nell'ufficio giudiziario, deve rispettare i seguenti requisiti:
 - è in formato PDF o PDF/A;
 - è privo di elementi attivi;
 - è ottenuto dalla trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
 - è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna secondo la struttura riportata ai commi seguenti;
 - è privo di protezione di password;
 - nel procedimento civile è corredato da un file in formato XML, che contiene le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo, e che rispetta gli XSD riportati nell'Allegato 5; esso è denominato DatiAtto.xml ed è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.
 - nel procedimento penale per gli atti che le parti formano personalmente, se depositati come atto principale, è consentita la scansione di documento analogico purché in bianco e nero e con una risoluzione pari a 200 dpi.
- La struttura del documento firmato è PAdES-BES (o PAdES Part 3) o CAdES-BES; il certificato di firma è inserito nella busta crittografica; è fatto divieto di inserire nella busta crittografica le informazioni di revoca riguardanti il certificato del firmatario. La modalità di apposizione della firma digitale o della firma elettronica qualificata è del tipo "firme multiple indipendenti" o "parallele", e prevede che uno o più soggetti firmino, ognuno con la propria chiave privata, lo stesso documento (o contenuto della busta). L'ordine di apposizione delle firme dei firmatari non è significativo e un'alterazione dell'ordinamento delle firme non pregiudica la validità della busta crittografica; nel caso del formato CAdES il file generato si presenta con un'unica estensione p7m. Il meccanismo qui descritto è valido sia per l'apposizione di una firma singola che per l'apposizione di firme multiple.
- Le applicazioni di generazione della firma digitale o qualificata per la sottoscrizione dei documenti informatici devono utilizzare la funzione di hash di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013.

Milano della Qualità - m_jg.D0007.07/06/2024.0002562.00 pag. 14 di 28